



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
I Sezione Civile – Procedure Concorsuali**

nella persona del dott. Luca Mercuri, ha pronunciato la seguente

SENTENZA DI OMOLOGAZIONE

Letto il ricorso depositato da MACRÌ ANNA (C.F. MCRNNA71C48C352W), nata a [REDACTED], assistito dall'Avv.

Lorenzo Russo;

vista la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore del 27.03.23, sottoscritto dalla medesima debitrice e dal difensore per autentica di firma, depositata in data 31.05.23, e la documentazione allegata alla proposta;

letta la relazione del professionista nominato dall'Organismo di composizione della crisi (OCC C.O.A. Catanzaro), avv. Clementina Colao, in cui si afferma in capo ai ricorrenti la completezza della documentazione depositata, la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per l'accesso alla presente procedura e l'assenza di atti in frode ai creditori;

visto il decreto del 19.06.23 con il quale sono state date le disposizioni di cui all'art. 70 CCII;

visti i file eml depositati a comprova della trasmissione a cura dell'OCC della proposta e del piano ai creditori;

vista la relazione dell'OCC ai sensi dell'art. 70, comma 6 CCII, prevedente la conferma del piano originariamente presentato, depositata in data 24.07.23;

viste le osservazioni del creditore YODA SPV S.r.l., cessionaria dell'originario credito di Intesa Sanpaolo S.p.A., come in atti rappresentata e difesa, datate 12.07.23 e inviate nel termine assegnato all'OCC, con le quali il predetto creditore si oppone all'omologa del piano, nonché le deduzioni al riguardo depositate dal Gestore della crisi in data 24.07.23;

RILEVATO

1) In punto di ammissibilità della proposta

Sussistono i requisiti oggettivi e soggettivi di accesso alla procedura, ai sensi degli artt. 67-69 CCII:

- non derivando i debiti esposti da attività imprenditoriale o professionale e, pertanto, non essendo nemmeno assoggettabile il debitore-consumatore a procedure concorsuali diverse da quelle previste dall'art. 65, comma 1 CCII (nessuna contestazione sul punto è stata avanzata);
- il debitore non ha fatto ricorso, nei trascorsi cinque anni, ad una procedura di sovraindebitamento, né ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- sussiste la documentazione di cui all'art. 67, comma 2 CCII;
- secondo quanto attestato dall'OCC, la documentazione acquisita ha consentito di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore e non risultano atti in frode dei creditori.

1.2) In punto di sovraindebitamento e c.d. meritevolezza

Il debitore ha proposto, con l'ausilio dell'OCC, un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore al fine di porre rimedio all'esposizione debitoria pari complessivamente ad € 186.000,00 circa (le singole voci sono indicate alle pagine 4 e ss. della relazione dell'OCC), oltre al compenso concordato con l'OCC.

Quasi l'intero debito è relativo a prestiti contratti negli anni 2008 e 2009 con due operatori professionali del credito al fine dell'acquisto e della ristrutturazione della casa di abitazione della famiglia della ricorrente.

Il debitore è componente di famiglia composta da quattro persone: oltre al predetto, ne sono componenti n. 3 figli che risultano ancora a carico della ricorrente; il nucleo familiare è quindi monoreddito e il ricorrente dispone di entrate mensili nette, derivanti da lavoro dipendente (ora a tempo indeterminato) e autonomo parasubordinato a favore di alcune associazioni, per circa € 1.450,00 (come da modelli 730 e certificazioni uniche depositate), a cui si aggiunge un assegno di mantenimento per i figli di € 500,00/mese a carico dell'ex convivente della ricorrente e padre di due dei suoi figli.

Il nucleo familiare dispone della proprietà dell'appartamento che costituisce abitazione principale, acquistato con i finanziamenti sopra menzionati; non dispone di alcun bene mobile registrato o comunque significativo, come dichiarato dalla ricorrente e attestato dal Gestore della crisi nominato.

Come attestato dall'OCC, il sovraindebitamento del debitore, sicuramente presente, è principalmente dovuto all'esposizione debitoria nei confronti dei due istituti di credito e di prestito personale con i quali originariamente lo stesso ha contratto due prestiti, negli anni 2008

2009, per poter sostenere la spesa di acquisto e poi di ristrutturazione della casa di abitazione. Il medesimo Gestore ha attestato che al momento della contrazione dei suddetti finanziamenti la ricorrente, con l'ausilio dell'allora convivente e padre di due dei suoi figli, ha potuto sostenere, almeno per alcuni anni, gli impegni di rimborso conseguenti, nonostante che, sulla base dei criteri per la valutazione del merito di credito, in relazione al solo reddito proprio della ricorrente a quel momento, già il secondo finanziamento avrebbe dovuto essere negato, superando la rata complessiva dovuta la percentuale di reddito ordinariamente considerata sostenibile.

Tuttavia, come detto, in possesso di un reddito di € 1.600 circa, prima, e poi di un reddito di € 2.000, per alcuni anni la ricorrente ha fatto fronte agli obblighi restitutori, anche accedendo ad una rinegoziazione della rata dovuta per il primo dei finanziamenti predetti.

Abbandonato tuttavia il lavoro nell'anno 2010 per la necessità di badare ai tre figli nel frattempo nati e, successivamente, terminata la convivenza con il padre di due dei detti figli, la ricorrente si è trovata per anni priva di stabile sostentamento, recuperando solo in anni più recenti una condizione reddituale sufficiente, avendo fatto ricorso per un certo periodo anche al reddito di cittadinanza.

Sul punto, e quindi in tema di meritevolezza del ricorrente, si è opposta all'omologa la YODA SPV S.r.l., cessionaria dell'originario credito di Intesa Sanpaolo S.p.A., evidenziando, in primo luogo, sebbene in modo generico, un colpevole ricorso al credito in una situazione di verosimile impossibilità di restituzione.

L'argomento peraltro non appare convincente.

Il Gestore della crisi ha sufficientemente evidenziato come l'indebitamento sia stato, da un lato, correlato esclusivamente all'acquisto della prima casa e, dall'altro, come al momento della conclusione dei finanziamenti la ricorrente potesse essere ragionevolmente convinta di poter far fronte al debito, anche in forza dell'ausilio a quel momento offerto dal convivente, se non altro al menage familiare.

Anche i tempi appaiono coerenti nella ricostruzione del professionista incaricato dall'OCC.

Null'altro è stato eccepito in punto di c.d. meritevolezza e pertanto, stante anche l'attuale previsione normativa al riguardo, non può individuarsi in capo alla ricorrente alcun dolo o colpa grave nell'assunzione delle obbligazioni.

Va peraltro ricordato che, con l'innovativo istituto del piano del consumatore prima e dell'attuale piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, il legislatore ha inteso apprestare una disciplina di favore, rispetto all'alternativa dell'esecuzione individuale, con l'obiettivo di porre un freno alle situazioni debitorie occasionate dal ricorso - sempre più

frequente - al c.d. credito al consumo, offrendo la possibilità di un pieno reinserimento sociale a coloro che, per ragioni estranee all'attività professionale o imprenditoriale svolta, versino in una situazione di crisi o di insolvenza.

All'omologazione del piano consegue l'integrale ristrutturazione della posizione debitoria del consumatore (in altri termini, la dilazione e/o falcidia dei crediti, anche di quelli privilegiati nei limiti però indicati dal CCII) e la liberazione dai debiti residui.

Tale effetto si produce, nel solo caso del piano del consumatore, anche a prescindere dall'assenso dei creditori, non essendo il piano soggetto al voto degli stessi, mentre tale assenso è imprescindibile, in un'ottica di contemperamento dei diversi interessi in gioco, ove non si tratti di un consumatore, ma di un imprenditore (*rectius* di crediti derivanti da attività professionale o di impresa).

Sussistono in definitiva sia la situazione di sovraindebitamento che il requisito della c.d. meritevolezza del debitore, il quale non risulta avere determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode ai sensi dell'art. 69 comma 2 del d.lgs. 14/2019, non risultando che abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia con colpa grave o dolo determinato il sovraindebitamento medesimo, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

2) Fattibilità del piano

Passando quindi al piano proposto, si evidenzia che attualmente il debitore può fare affidamento su entrate nette mensili medie per circa € 1.450,00, da cui dover ricavare le risorse per il mantenimento del nucleo familiare di 4 componenti (ricorrente e tre figli), come sopra visto, per cui si quantificano necessari € 1.000,00 mensili circa, che si sommano all'assegno di mantenimento di € 500,00 imposto all'ex convivente.

A fronte delle suddette esigenze la ricorrente propone, quindi, un piano concepito come segue. Si prevede innanzitutto, quali uniche risorse del piano, la messa a disposizione dei creditori da parte della debitrice della parte residua delle proprie entrate, pari ad € 400,00 mensili, una volta detratta la somma necessaria per le esigenze quotidiane della famiglia, da utilizzarsi per il pagamento rateale di tutti i debiti secondo le percentuali e la rateizzazione riportate nel piano definitivo depositato in data 31.05.23 e confermato in data 24.07.23 dal Gestore della crisi nella propria relazione finale.

Il piano prevede una falcidia dei crediti privilegiati al 50% e di quelli chirografari all'80%, con pagamento integrale in prededuzione dei soli compensi del Gestore (per € 4.187,35).

Una volta versate le spese in prededuzione con le prime 10 rate (a formare un fondo spese con

successiva liquidazione del compenso da parte del G.D.), si prevede il pagamento dei creditori privilegiati, in proporzione al rispettivo credito falcidiato, dalla rata n. 11 alla rata n. 135 e dei residui crediti chirografari dalla rata 135 alla rata 178, prevedendosi quindi la chiusura del piano in 14 anni e 10 mesi circa, con il pagamento della somma di € 71.514,25 a fronte di un indebitamento complessivo di € 190.000,00 circa.

Il professionista incaricato ha concluso che la proposta di piano formulata dal debitore è equa, oltre che sostenibile e fattibile.

Può convenirsi con il predetto giudizio in base alle seguenti considerazioni:

- secondo l'orientamento prevalente, maturato nel vigore della L. 3/12, il debitore può comunque essere ammesso alla procedura di sovraindebitamento, anche se vi siano soli crediti futuri derivanti dal rapporto di lavoro (o anche solo finanza fornita da soggetti esterni alla procedura di sovraindebitamento); molti erano gli indici testuali al riguardo, tra cui, ad esempio, l'art. 14^{quater} della L. 3/12, il quale prevedeva la possibilità di conversione della procedura, nell'ipotesi di annullamento dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore, in quella di liquidazione del patrimonio, mettendo a disposizione quale attivo anche le sole somme derivanti dallo stipendio per l'attività lavorativa prestata;
- quanto alla famiglia del ricorrente, la stessa è composta dalla ricorrente e da n. 3 figli conviventi, non economicamente autonomi e quindi non in grado di contribuire al *menage* familiare;
- in tale situazione, il ricorrente prospetta di mettere a disposizione dei creditori, per anni 14 e mesi 10, i crediti futuri di natura retributiva derivanti dalla propria (ormai abbastanza stabile) attività lavorativa dipendente, da quantificarsi in media in € 1.450,00 netti mensili, chiedendo di dichiararne indisponibile per i creditori, stanti le spese familiari mensili, un importo pari a € 1.050,00 circa per ciascun mese, così mettendo a disposizione la somma effettiva di € 400,00, impegno che appare sostenibile, stante anche l'assegno di mantenimento ulteriormente riconosciuto a favore dei figli e a carico dell'ex convivente.

La durata evidentemente non breve del piano di ammortamento non incide sulla fattibilità del piano, stante l'età attuale della ricorrente e la sua attesa di vita.

In linea generale va anche rilevato che in caso di procedura liquidatoria collettiva i crediti futuri sarebbero oggi vincolabili solo entro il limite dei tre anni previsti per l'esdebitazione di diritto.

3) Convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria

Sul punto la YODA SPV S.r.l., per quanto in modo non chiarissimo, ha eccepito la non convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, sotto il duplice profilo della mancata considerazione del residuo credito chirografario (per quanto è dato comprendere, per la parte

non coperta dall'eventuale ricavato del bene vincolato a favore del detto creditore) e, più genericamente, sotto il profilo comunque della generica non convenienza per il detto creditore rispetto all'alternativa liquidatoria.

Al riguardo può rilevarsi che:

- le doglianze sono ammissibili stante l'accertamento contenuto nella relazione particolareggiata con riguardo all'assenza di violazione, in capo al creditore cedente originario, dei doveri di verifica del c.d. merito di credito della ricorrente al momento della concessione del finanziamento;
- il piano proposto prevede una falcidia (uguale per tutti i creditori privilegiati) del 50% e una falcidia superiore, pari all'80%, per tutti i crediti chirografari, a fronte della conservazione in capo alla ricorrente della proprietà della casa di abitazione, già pignorata dal creditore opponente e oggetto di procedura esecutiva individuale già avviata;
- nello specifico la YODA SPV S.r.l. vede rideterminato il proprio credito in € 47.597,52 rispetto all'originario credito (comprensivo di interessi e spese) quantificato dal Gestore in € 95.195,04 (senza contestazione del creditore sul punto), da soddisfarsi mediante versamento rateale dalla rata n. 11 alla rata n. 135 e quindi in anni 11 e mesi 3;
- pur essendo rispettati quindi in liena generale i legittimi titoli di prelazione, occorre in effetti verificare in concreto per il creditore opponente la convenienza effettiva del piano, stante il suo specifico titolo di prelazione sull'immobile in proprietà della ricorrente;
- al riguardo bisogna tenere conto (interpretando in questo senso, più confacente allo strumento utilizzato, il richiamo del creditore al diritto di voto per la quota di credito non soddisfatta e la necessità di considerazione della medesima quota tra i crediti chirografari), oltre che del presumibile valore di realizzo della casa di abitazione (unico bene valorizzabile e stimato originariamente in oltre € 80.000,00 nella procedura esecutiva individuale), anche del fatto che effettivamente il creditore potrebbe concorrere per il residuo credito sui crediti futuri spettanti alla ricorrente, sotto condizione però dell'acquisizione alla procedura di liquidazione della medesima somma qui messa a disposizione e comunque limitatamente ai primi tre anni, stante l'esdebitazione di diritto prevista alla scadenza del detto termine in caso di liquidazione controllata;
- quanto al primo aspetto, il Gestore della crisi ha evidenziato che nel prossimo tentativo di vendita dell'immobile di proprietà della ricorrente previsto in sede di esecuzione individuale il prezzo base sarebbe di poco superiore al credito rideterminato in questa sede, mentre il prezzo minimo valido sarebbe di circa 38.000 euro;
- non si tratta nel caso di specie di mere speculazioni basate su ragionamenti probabilistici

(respinte in passato da questo giudice), ma del prezzo effettivamente raggiunto dal bene a seguito di tentativi di vendita che hanno goduto della prescritta pubblicità e diffusione (aspetto non contestato da alcuno) e pertanto di dati che non possono non essere presi in considerazione alla ricerca del prezzo effettivo di mercato del bene;

- accanto al richiamo dei detti dati, il Gestore ha altresì evidenziato le motivazioni che rendono verosimilmente non particolarmente appetibile il bene, tratte dalla stessa relazione peritale prodotta nell'esecuzione individuale, afferenti all'assenza per l'immobile sia del collaudo statico che dell'agibilità, nonché alla necessità di variazioni catastali da effettuarsi con oneri a carico dell'aggiudicatario;

- quanto al secondo aspetto (possibilità di concorrere ulteriormente sui crediti futuri), oltre a quanto anticipato (orizzonte massimo di tre anni), occorre aggiungere che, a fronte della vendita dell'unica abitazione a disposizione del nucleo familiare, il giudice della LC dovrebbe tener conto verosimilmente della necessità ulteriore per la ricorrente di far fronte ad un canone di locazione per abitazione adeguata al nucleo di 4 persone, con il che verrebbe verosimilmente meno la capienza dei redditi attuali della debitrice; e pur ipotizzando un residuo spazio per la messa a disposizione dei creditori di una quota residuale dei redditi futuri della debitrice, sugli stessi il creditore opponente concorrerebbe in proporzione con tutti gli altri creditori;

- in definitiva, nonostante il non breve termine previsto per la soddisfazione del creditore opponente e la prevista falcidia del credito privilegiato, si può affermare la maggior convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

§§§

La durata del piano e l'importo della rata messa a disposizione dei creditori appare in definitiva un giusto contemperamento con le esigenze di tutti i creditori medesimi.

P. Q. M.

il Giudice, pronunciando nel procedimento per la risoluzione della crisi da sovraindebitamento iscritto al n. 32-1//2023, così provvede:

1) omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da MACRÌ ANNA (C.F. MCRNNA71C48C352W), [REDACTED]

[REDACTED] alle condizioni e nel rispetto dei termini indicati nella proposta di piano in atti, depositata in data 31.05.23;

2) dispone:

a) che siano sospese, fino a completamento del piano di ristrutturazione omologato, eventuali azioni individuali dei creditori e ogni diverso pagamento per crediti anteriori alla presentazione del piano;

b) i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 70, comma 1 CCII;

c) eventuali somme trattenute dal datore di lavoro/ente erogatore di prestazioni previdenziali dovranno essere versate secondo le indicazioni del Gestore della crisi delegato per l'attuazione del piano;

d) il divieto per il ricorrente di sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito), la sospensione dell'efficacia di quelli eventualmente posseduti, e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma, per tutta la durata del piano;

e) la delega all'avv. Clementina Colao, professionista incaricato dall'OCC, alla funzione di vigilanza sul corretto adempimento del piano e sul rispetto degli impegni assunti dalla ricorrente; onera la stessa della comunicazione all'attuale datore di lavoro (e a quelli futuri se del caso) o all'ente erogatore di prestazioni previdenziali di effettuare il pagamento dei ratei mensili, nonché di ogni altra somma riconducibile al rapporto di lavoro, soltanto attraverso bonifico sul conto corrente della ricorrente;

f) l'attribuzione all'OCC del potere di accesso per la consultazione dei movimenti bancari del conto corrente di accredito dello stipendio/pensione e di pagamento dei debiti, come derivanti dal piano omologato, al fine di controllare l'esatto adempimento del piano, nonché degli obblighi e dei poteri di cui all'art 71 CCII;

g) che il piano sia comunicato alla Banca d'Italia e agli altri organismi istituzionali in materia di erogazione e controllo del credito;

h) che la presente sentenza di omologa sia pubblicata, a cura dell'O.C.C. e a spese del debitore, entro 48 ore, sul sito del Tribunale di Catanzaro, nella relativa sezione, omissi i dati personali dei soggetti non direttamente interessati dal piano e quelli inerenti i debitori di carattere sensibile o comunque non necessari, nonché entro lo stesso termine comunicata a tutti i creditori;

i) che l'OCC relazioni al Tribunale circa il corretto adempimento del piano con relazioni da depositarsi ogni sei mesi a partire dalla data odierna.

Dichiara chiusa la procedura.

Si comunichi al ricorrente e all'avv. Clementina Colao.

Catanzaro, lì 01/08/2023

Il Giudice

dott. Luca Mercuri